



Gestione di Liquidazione ex UU.SS.LL.
Via Nizza, 146 – 84124 Salerno

ex USL n. 48 di Cava de' Tirreni

DECRETO N. 15

DEL 24/10/25

OGGETTO: sentenza Consiglio di Stato – 3^a Sezione, n. 7483/2025 (R.G. n. 1610/2025) –
Gestione di Liquidazione ex Usl 48 c/Santoriello Alfonso - Esecuzione.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. N. 48

Premesso che, a decorrere dal 1/1/95 sono state attivate, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 3/11/94, le Aziende Sanitarie Locali e che, conseguentemente, sono cessate le funzioni delle UU.SS.LL. con l'attribuzione delle stesse alle suddette Aziende;

Che la L.R. 2/9/96, n. 22, affida - ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28/12/95, n. 549 - ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. le funzioni di legale rappresentante delle Gestioni Liquidatorie delle sopresse UU.SS.LL., ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende, e ne definisce i compiti;

Che la L.R. 2 settembre 1996, n. 22, all'art. 2 - punto 2 -, espressamente prevede che il Direttore Generale Commissario Liquidatore "...dispone il pagamento dei debiti ex UU.SS.LL. privilegiando la definizione stragiudiziale delle relative controversie anche mediante accordi con...i creditori...";

Che, con sentenza n. 7483/25 (RG n. 1610/25), trasmessa a questi Uffici dall'Avvocatura della ASL Salerno con nota prot. n. 198652 del 23/9/25, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dalla Gestione di Liquidazione della ex Usl 48 per la riforma della predetta sentenza del TAR Campania n. 127/25 "...e per l'effetto dichiara improcedibile il ricorso di primo grado. Spese compensate...", mentre "...resta ferma la condanna alle spese disposta in primo grado...";

Che, con nota n. 203536 del 30/9/25, nel riscontrare la predetta nota n. 198652/25, questi Uffici hanno chiesto all'Avvocatura aziendale di pronunciarsi sui termini e modi di esecuzione della sentenza n. 7483/25;

Che, con nota n. 212047 del 9/10/25 quale riscontro al prot. n. 203536/25 di questa Struttura, l'Avvocatura aziendale, nel rappresentare "...che la sentenza va eseguita per intero secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato...", ha evidenziato che "...In particolare, con la pronuncia di cui in oggetto, pur avendo il Consiglio di Stato riformato la sentenza del TAR Salerno n. 127/2025, che aveva condannato l'ASL a: "corrispondere al Sig. Santoriello Alfonso la residua somma quantificata in € 135.884,71, fermo restando il calcolo degli interessi legali fino al soddisfo", quanto alle spese di giudizio ha così disposto: "Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello, mentre resta ferma la condanna alle spese disposta in primo grado, atteso che l'ottemperanza è avvenuta da parte dell'Amministrazione solo nel corso del giudizio di primo grado, in particolare con liquidazione disposta il 14.6.2023, dopo la notifica e il deposito del ricorso di primo grado (rispettivamente il 6 e il 7 giugno 2023)".

Sul punto occorre quindi far riferimento alla sentenza del TAR Salerno n. 127/2025, che ha così disposto: "Condanna l'Amministrazione sanitaria soccombente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori, C.P.A. e I.V.A. come per legge, compensa le spese per il resto. Liquidà il compenso da corrispondere al verificatore in € 1.500,00 (millecinquecento), ponendolo a carico dell'Amministrazione soccombente. Anche il contributo unificato va posto a carico della medesima Amministrazione soccombente."

Per quanto innanzi, onde dare esecuzione al disposto del giudice, al legale di controparte va richiesta la fattura proforma e la quietanza del contributo unificato, mentre al verificatore va richiesto il solo proforma fattura...";

Che, con e-mail del 13/10/25, è stata richiesta da questa Struttura all'avv. Andrea Di Nunno, legale di controparte, la documentazione necessaria onde poter procedere al pagamento delle spese di giudizio liquidate con sentenza del TAR Campania n. 127/2025 in euro 1.500,00 oltre oneri, riscontrata dal predetto legale in data 16/10/2025;

Che, con e-mail del 13/10/25, è stata inoltrata da questi Uffici medesima richiesta al cav. Raffaele Peduto, nella qualità di Organismo di Verificazione, onde poter procedere al pagamento delle spese di giudizio liquidate con sentenza del TAR Campania n. 127/2025 in euro 1.500,00, riscontrata dal predetto cav. Peduto in pari data;

Rilevato che questa Gestione di Liquidazione ex Usl 48, competente per il pagamento, non dispone, allo stato, dei fondi occorrenti;

Ritenuto, ancora, che è opportuno, per esigenze di pubblico interesse e soprattutto al fine di evitare ulteriori gravosi oneri a carico della Gestione Liquidatoria interessata, dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi;

Verificato che tanto si realizza conferendo alla Regione Campania la delega per procedere al pagamento degli indicati importi ad estinzione delle obbligazioni facenti capo per i descritti titoli giudiziali alla Gestione Liquidatoria della ex Usl 48 di Cava de' Tirreni, in esecuzione della D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011, ad oggetto la rimodulazione delle procedure di estinzione delle partite debitorie e creditorie delle ex UU.SS.LL.;

Vista la L.R. 2/9/96, n. 22;

Vista la D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011;

Vista la D.G.R.C. n. 432 del 26/6/2025;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1244 del 9/8/2025;

DECRETA

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **di prendere atto** della sentenza del Consiglio di Stato – 3^a Sezione, n. 7483/25 (R.G. n. 1610/2025) n. 7483/25, pervenuta a questi Uffici in data 23/9/25;
- 2) **di accreditare** l'importo complessivo di **€ 2.096,08**, comprensivo di CNAP, spese generali e rimborso contributo unificato, a favore del sig. **Alfonso Santoriello**, nato a Cava de' Tirreni (SA) il 5/11/1979 ed ivi residente alla via Ernesto Di Marino, n. 47 - c.f. SNTLNS79S05C361Y -, su codice **IBAN IT200053877617300001224070**;
- 3) **di accreditare** l'importo complessivo di **€ 1.500,00**, quale compenso spettante, a favore del cav. **Raffaele Peduto**, Organismo di Verificazione incaricato – dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno -, nato a Salerno il 23/10/1961 ed ivi residente alla via Margotta Giovanni, n. 18 – c.f. PDTRFL61R23H703V - su codice **IBAN IT90M0310415200000000400470**;
- 4) **di delegare** la Regione Campania, in attuazione della D.G.R.C. n. 798/2011 e previa verifica di eventuali azioni espropriative intentate in danno della medesima Regione sul predetto titolo, a procedere direttamente al pagamento in favore del sig. **Alfonso Santoriello** e del cav. **Raffaele Peduto** delle somme di cui in condanna, precisando che, ad intervenuto pagamento, verranno espletate tutte le conseguenziali e necessarie operazioni contabili;
- 5) **di trasmettere** il presente atto alla Regione Campania, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza, unitamente alla menzionata sentenza n. 7483/25 ed alla fattura emessa dall'avv. Andrea Di Nunno.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Anna Fiocco)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Ing. Gennaro Sosto)

